

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI: CHE COSA BISOGNA FARE...

Se si desidera che le proprie spoglie mortali vengano cremate è necessario:

- redigere e depositare una disposizione testamentaria, predisporre uno scritto ad uso dei propri familiari o essere iscritti ad un'associazione riconosciuta che persegue tra i propri fini la diffusione del rito della cremazione.

Qualora non siano state espresse precise disposizioni è necessario:

- che la volontà di cremazione sia espressa dal coniuge superstite e in difetto, dal parente più prossimo; in caso di più parenti nello stesso grado, può essere altresì manifestata dall'assoluta maggioranza degli stessi.

L'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE VIENE RILASCIATA DAL COMUNE DOVE È AVVENUTO IL DECESSO.

La cremazione può essere consentita, anche per esiti di fenomeni trasformativi derivanti da esumazione o da estumulazione. In questo caso la relativa autorizzazione viene rilasciata dal Comune di sepoltura.

LE OPERAZIONI DI CREMAZIONE

Le cremazioni vengono effettuate solitamente entro due giorni dal momento in cui la salma giunge al Polo Crematorio, nel rigoroso rispetto dell'ordine di arrivo.

Dell'esecuzione del processo di ignizione vengono ordinariamente informati i familiari che desiderino essere presenti, fatte salve situazioni di necessità o urgenza che obblighino ad anticipare o posticipare le operazioni.

Non è in ogni caso possibile assistere alle operazioni per motivazioni legate alla sicurezza, ma soltanto attenderne il termine all'interno del Cimitero.

LE CENERI POSSONO ESSERE TUMULATE, INUMATE O DISPERSE NEL CIMITERO, AFFIDATE AI FAMILIARI PER LA CONSERVAZIONE PRESSO L'ABITAZIONE O DISPERSE IN NATURA.

Perchè le ceneri siano tumulate o inumate nel Cimitero è necessario presentare:

istanza di:

concessione di un manufatto idoneo a contenere le ceneri - ovvero tumulazione in un manufatto destinato ovvero tumulazione in aggiunta ad un manufatto già occupato – ovvero inumazione.

L'istanza deve essere presentata al competente Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali – Corso Italia 19 – Sportello n. 11 :

- da parte di un parente;
- dall'esecutore testamentario;
- dal concessionario del manufatto già occupato;
- dall'erede del concessionario del manufatto già occupato in caso il concessionario sia deceduto;
- da parte della Ditta incaricata del servizio funebre.

Se si desidera che le ceneri vengano affidate ai familiari:

- la richiesta, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, va presentata **nel luogo in cui risiede l'affidatario**, da parte del coniuge o in assenza di quest'ultimo, da parte del parente più prossimo;
- nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la domanda va presentata con la sottoscrizione della maggioranza assoluta di questi ultimi.

Le ceneri possono essere disperse: in area a ciò appositamente destinata all'interno del Cimitero o in natura; la dispersione è consentita esclusivamente in caso di manifesta volontà del defunto, risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta integralmente a mano e sottoscritta; la dichiarazione di volontà deve indicare il luogo e l'attore della dispersione; qualora queste indicazioni non siano indicate, la dispersione potrà essere effettuata da parte degli stessi soggetti titolati a richiedere la cremazione e il luogo di dispersione potrà essere individuato da parte del coniuge o del parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

L'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI VIENE RILASCIATA DAL COMUNE IN CUI È AVVENUTO IL DECESSO

TUTTE LE OPERAZIONI INDICATE SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DI APPOSITA TARIFFA